

OdAUmwelt

Netzwerk der Umweltberufe
Réseau des professions environnementales
Rete per le professioni ambientali

DIRETTIVE INERENTI AL REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale di specialista ambientale

del 07 MAG 2018

Organi responsabili:

I membri di OdA Umwelt

- Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (svu | asepe)
- FachFrauen Umwelt (ffu - pee)
- Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente della Svizzera (CCA)
- Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (DCPNP)
- Fondazione sanu durabilitas

1. Introduzione

In virtù del punto 2.21 lett. a del regolamento d'esame concernente l'esame professionale di specialista ambientale del 07 MAG 2018 la commissione d'esame emana le presenti direttive.

1.1 Scopo della direttive

Le direttive servono a informare i candidati in merito allo svolgimento e alle disposizioni dell'esame professionale federale di specialista ambientale. Contengono indicazioni complementari inerenti al contenuto, alla preparazione e allo svolgimento dell'esame.

1.2 Profilo professionale

1.2.1 Competenze d'azione tipiche

Gli specialisti ambientali sono generalisti competenti nella gestione delle risorse ambientali e nello sviluppo sostenibile. Sono in grado di applicare la legislazione in materia di protezione ambientale e della natura nonché le misure di protezione del paesaggio nella pubblica amministrazione o nel settore privato. Con un approccio pragmatico e comunicativo, sono in grado di condurre progetti, definire mandati in cui prestare anche la propria assistenza nonché operare con efficienza all'interno di una rete. Sono gli interlocutori ideali per le questioni attinenti alla natura e all'ambiente nel contesto professionale in cui operano.

- Esecuzione del diritto in materia ambientale e di protezione della natura
- Gestione ambientale nelle imprese

1.2.2 Qualifiche chiave e contesto secondo gli ambiti operativi

Ambito operativo 1: Esecuzione del diritto in materia ambientale e di protezione della natura

Descrizione del campo d'attività

Gli specialisti ambientali esercitano principalmente in due campi d'attività: nella tutela della natura e del paesaggio (Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN) o in quella dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, come base legale fondamentale). I loro compiti si distinguono secondo il campo d'applicazione, ma gli specialisti ambientali devono essere in grado di impiegare le proprie competenze tematiche nel loro insieme.

Qualifiche

Gli specialisti ambientali sono in grado di applicare tanto la legislazione sulla tutela della natura e del paesaggio quanto quella sulla protezione dell'ambiente a livello comunale, cantonale e nazionale.

Competenze operative

- Pianificare, coordinare, organizzare ed eseguire i compiti esecutivi rilevanti sul piano della protezione dell'ambiente e della natura.
- Verificare e valutare la conformità al diritto ambientale di permessi (di costruzione) e contratti di gestione di diritto pubblico.
- Valutare in domande e progetti la conformità legale in relazione a prescrizioni rilevanti per la protezione della natura e dell'ambiente.
- Elaborare, attuare e gestire piani di provvedimenti nell'ambito della protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente (LPAmb e LPN).
- Individuare i conflitti di interesse e di obiettivi e contribuire a evitarli.

Settori professionali

Gli specialisti ambientali applicano le proprie competenze e capacità nei seguenti campi, a seconda dell'occupazione e delle qualifiche professionali previe:

- Nelle amministrazioni comunali: come delegati all'ambiente o all'energia, come collaboratori in seno al dicastero delle costruzioni o della pianificazione (ad esempio come responsabili dell'integrazione delle esigenze ambientali nelle procedure di rilascio dei permessi di costruzione).
- Negli uffici o ispettorati cantonali della protezione della natura o dell'ambiente: in qualità di collaboratori competenti dell'esecuzione delle leggi in un determinato campo (ad esempio l'applicazione della LPAmb in un certo ramo della tutela delle acque), come responsabili di zone protette in seno a una regione o di un intero cantone (applicazione della LPN).
- Nell'amministrazione federale: come collaboratori all'esecuzione di un aspetto della politica ambientale (ad esempio delle grandi riserve naturali o dei parchi); stesura di nuove disposizioni e collaborazione all'elaborazione di nuove strategie.
- Come delegati all'ambiente o alla sostenibilità in seno a un settore specifico (ad esempio quello della ghiaia o del cemento) o a imprese (piccole, medie o grandi).
- In seno ad associazioni o a studi di pianificazione: come capoprogetto o consulente nell'ambito della tutela della natura e dell'ambiente.

Ambito operativo 2: Gestione ambientale nelle imprese

Descrizione del campo d'attività

Gli specialisti ambientali consigliano e appoggiano enti pubblici e privati affinché l'allestimento dei loro sistemi di gestione, processi, installazioni, nonché l'offerta di prodotti e servizi siano rispettosi dell'ambiente e volti alla sostenibilità. Ottimizzano quindi il consumo energetico dell'organizzazione sul piano quantitativo e qualitativo, generando in questo modo del valore aggiunto in campo ambientale, sociale ed economico.

Qualifiche

Gli specialisti ambientali sono in grado di ottimizzare enti pubblici e privati per quanto riguarda il loro impatto sull'ambiente, nonché di generare un valore aggiunto vincolato agli aspetti ambientali, sociali ed economici.

Competenze operative

- Garantire in aziende o enti di diritto pubblico il rispetto della legislazione ambientale e di altre disposizioni rilevanti in materia di protezione della natura e dell'ambiente.
- Consentire ad aziende o enti di diritto pubblico una gestione sostenibile delle risorse, vale a dire verificare e migliorare prodotti e processi in base a criteri ecologici e sociali ottimizzando l'impiego delle risorse (rifiuti, energia, acqua ecc.).
- Assistere con approccio professionale all'elaborazione e all'attuazione di un sistema di gestione ambientale (SGA) in aziende o enti di diritto pubblico. Assicurare il funzionamento e la manutenzione del SGA e contribuire al suo continuo miglioramento.
- Sostenere aziende o enti di diritto pubblico nella gestione dei rischi legati all'ambiente.
- Assistere a progetti in relazione a norme e requisiti ambientali.
- Conferire incarichi a specialisti esterni, assistere alla loro esecuzione e procedere alla loro valutazione.

Settori professionali

Gli specialisti ambientali esercitano nei seguenti campi, a seconda del settore professionale e delle qualifiche professionali previe:

- Responsabile dell'ambiente o della sostenibilità in seno a grandi, medie o piccole imprese
- Caporeparto o responsabile della produzione in seno a grandi, medie o piccole imprese
- Delegato all'ambiente o alla sostenibilità in seno ad amministrazioni comunali o cantonali

1.3 Commissione d'esame (CE)

1.3.1 Direzione d'esame

Alla CE spettano tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale. I 5-6 membri che la compongono vengono nominati dall'organismo responsabile dell'esame professionale.

1.3.2. Esaminatori ed esaminatrici

L'esame professionale è controllato da almeno due esperti riconosciuti nel campo tematico in questione. Questi ultimi definiscono le domande scritte e correggono le risposte.

L'esame orale e la relazione sono parimenti controllati da almeno due esperti del campo tematico. La presentazione è controllata e valutata da un esperto del settore e da uno specialista della comunicazione.

LA CE bada a garantire la qualità dello svolgimento e della valutazione dell'esame.

Gli esami orali e la presentazione sono sorvegliati da un rappresentante della CE. Quest'ultimo annota le proprie osservazioni in modo indipendente dagli esperti e dalle loro valutazioni.

Gli esperti sono designati dalla CE.

1.3.3 Segretariato degli esami

La CE delega la gestione e i compiti amministrativi in relazione all'esame professionale a

sanu future learning ag
General-Dufour-Strasse 18, 2502 Biel-Bienne
T: +41 (0)32 322 14 33, F: +41 (0)32 322 13 20
www.sanu.ch

2. Informazioni sull'ottenimento dell'attestato professionale

2.1 Procedura amministrativa

2.1.1 Bando

L'esame non è pubblico e viene svolto almeno ogni due anni oppure qualora, alla pubblicazione del bando, almeno dieci candidati adempiono i requisiti di ammissione.

Il bando è pubblicato almeno cinque mesi prima dell'esame nelle riviste specializzate e sui portali Internet rilevanti, consultati dai settori professionali. La sessione d'esame ha inizio al momento della parte 1 dell'esame scritto.

Le persone interessate all'esame troveranno il formulario d'iscrizione, le direttive e il regolamento su www.sanu.ch.

2.1.2 Documentazione per l'iscrizione

Per iscriversi occorre compilare il formulario, da ritirare e riconsegnare nei termini previsti al segretariato degli esami. All'iscrizione va allegata la seguente documentazione:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'argomento su cui verte il lavoro finale e una bozza di quest'ultimo, anche il settore specifico per la parte d'esame 2 (studio di un caso);
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS).¹

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

2.1.3 Convocazione

I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene le seguenti informazioni:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

2.2 Tasse a carico dei candidati

Le tasse d'esame vengono rese note nella pubblicazione e vanno versate previa decisione positiva della commissione d'esame in merito alle condizioni d'ammissione. Il pagamento delle tasse è da intendersi come conferma dell'iscrizione del candidato all'esame.

In caso di annullamento dell'iscrizione entro 60 giorni dall'inizio dell'esame, il candidato dovrà versare una tassa amministrativa. È possibile annullare l'iscrizione oltre il termine previsto solo in presenza di motivi validi e senza ulteriore aggravio in termini di costi. In caso contrario non sarà possibile rimborsare le tasse d'esame.

In caso di ripetizione dell'esame vengono applicate le seguenti tariffe:

- Esame intero: tariffa piena.
- Una sola materia: 50% delle tasse d'esame.

Se l'esame viene interrotto non è previsto il rimborso delle tasse.

3. Condizioni d'ammissione

3.1 Ammissione all'esame

L'ammissione all'esame viene confermata per iscritto al candidato almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame stesso. Vengono inoltre comunicate le date e la tempistica dell'esame.

È ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità, un attestato di maturità riconosciuto a livello federale, un attestato di maturità professionale o un titolo di studio equivalente;
- b) per almeno due anni ha acquisito competenze in materia di protezione della natura e dell'ambiente nella pratica professionale;

3.2 Pratica professionale

I candidati devono dimostrare di aver svolto almeno due anni di pratica professionale nell'ambito della protezione della natura e dell'ambiente. Dichiarano il periodo di pratica professionale su un formulario da sottoscrivere e consegnare unitamente all'iscrizione all'esame professionale. La commissione d'esame decide in merito al riconoscimento delle singole attività svolte. Su richiesta, i candidati devono poter dimostrare di aver svolto le varie attività presentando ulteriori documenti.

Per il riconoscimento vale quanto segue:

Riconoscimento della pratica professionale

Concetto di «rilevante per la natura e l'ambiente»:

- L'attività può essere di tipo progettuale/concettuale (ad es. architettura del paesaggio), pratico (ad es. giardiniere) o di ufficio (ad es. ricerche bibliografiche per progettisti di aree verdi, inventario degli spazi verdi).
- «Rilevante per la natura e l'ambiente» significa che l'attività comporta un coinvolgimento attivo in questioni di carattere naturale o ambientale.

Pratica professionale:

- Per ogni attività va indicata la percentuale con rilevanza per la natura e l'ambiente. Verrà computata solo questa parte.

- In caso di lavori a tempo parziale, la pratica professionale sarà convertita in un grado di occupazione del 100%.
- Viene calcolata ad esempio la collaborazione, in termini di coinvolgimento attivo in questioni ambientali, in un ufficio per l'ecologia, presso un servizio di protezione dell'ambiente di un'azienda, in un ufficio per la protezione della natura e/o dell'ambiente, la progettazione di giardini o la pianificazione del territorio, in organizzazioni ambientali ecc.
- Viene considerata anche la collaborazione in aziende industriali che producono impianti tecnici per il settore ambientale ed energetico (impianti di depurazione delle acque di scarico, filtri, turbine a gas, cogenerazione di calore e di elettricità ecc.).
- Per la classificazione delle singole attività e il relativo grado di riconoscimento si veda la lista separata (può essere richiesta al segretariato degli esami).

Pratica nel settore informale:

- Le attività a titolo di volontariato sono considerate in linea di principio alla stregua di quelle retribuite.
- Le attività a titolo di volontariato vengono computate solo a partire dall'età di 16 anni e unicamente se sono state svolte nel contesto di un'istituzione (organizzazioni ambientali, Chiesa, gruppo scout, azienda di famiglia ecc.). Il tempo dedicato a cerchie di amici o al vicinato non viene calcolato.

Perfezionamento:

- I corsi di perfezionamento possono essere calcolati per una durata massima di sei mesi.
- Vengono intesi come perfezionamento solo i corsi frequentati al termine della formazione primaria. I praticantati svolti durante la formazione primaria non contano.
- I viaggi formativi vengono considerati solo se organizzati sotto forma di corso gestito da un operatore della formazione accreditato.

4. Esame

4.1 Procedura amministrativa

L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla pubblicazione dell'esame, vale a dire quattro mesi prima dell'inizio dello stesso. La procedura da seguire è riportata al punto 2.1.2.

4.2 Organizzazione e svolgimento

Il candidato può sostenere l'esame in italiano, francese o tedesco. In caso di promozione ottiene l'attestato professionale federale di specialista ambientale.

L'esame serve a stabilire se il candidato dispone delle capacità e competenze necessarie per svolgere la funzione di specialista ambientale.

L'esame si compone delle seguenti parti:

4.2.1 Parti d'esame

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Esecuzione del diritto in materia ambientale e di protezione della natura; gestione ambientale nelle imprese	scritto	4 ore	1
2 Studio di un caso	orale	1.5 ore	1
3 Lavoro finale, relazione e presentazione	scritto orale	40 min	1
Totale		6 ore	10 min.

Parte d'esame 1: Eseguire il diritto in materia ambientale e di protezione della natura; consolidare la gestione ambientale nell'impresa

Descrizione/obiettivi

L'esame scritto è volto a verificare le competenze professionali acquisite e a valutare il modo di attuare i processi e la sicurezza con cui si applicano. A tale scopo vengono poste domande aperte a cui rispondere mediante frasi concise. Vengono utilizzate anche descrizioni ed elenchi (non si tratta di domande a scelta multipla). Nella domanda viene descritta una problematica concreta tratta dalla prassi. Il compito consiste nel fornire proposte di soluzioni concrete o analizzare con occhio critico procedimenti o situazioni in modo tale che emerga il livello di comprensione del candidato riguardo alla procedura di attuazione.

Procedura

L'esame dura quattro ore.

Durante l'esame scritto, il candidato è libero di consultare le leggi federali in materia di protezione della natura e dell'ambiente e il libro "Lebensräume der Schweiz. Ökologie, Gefährdung, Kennarten" (Raymond Delarze et al.). Non è consentito utilizzare documentazione e sussidi propri.

Valutazione

La valutazione viene effettuata ad opera di due periti sulla base di scale di risposte a seconda della completezza e correttezza sul piano tecnico.

Parte d'esame 2: Studio di un caso

Descrizione/obiettivi

Lo studio di un caso è volto a verificare le capacità e le competenze professionali, metodologiche e sociali acquisite dal candidato in un dato settore specifico in cui si troverà a esercitare la propria attività in veste di specialista ambientale.

Il candidato sceglie autonomamente il settore specifico dall'ambito operativo 1 o 2 e lo comunica alla commissione d'esame all'atto dell'iscrizione. La commissione d'esame tiene a disposizione una lista aggiornata dei vari settori specifici e decide sull'ammissione di eventuali nuove proposte. Il candidato analizza una questione di carattere pratico nel settore specifico prescelto e presenta i risultati. Nel corso di un colloquio con i periti viene valutata la capacità di esprimersi, di argomentare e di discutere.

Procedura

Il candidato analizza una questione di carattere pratico nel settore specifico prescelto e presenta i risultati. Nel corso di un colloquio con l'esperto specializzato viene valutata la capacità di esprimersi, di argomentare e di discutere.

Il candidato ha 60 minuti di tempo per risolvere il quesito di carattere pratico e preparare la presentazione e 15 minuti per esporre i risultati. Segue la discussione con i periti, anch'essa della durata di 15 minuti.

Per lo svolgimento dello studio di un caso il candidato è libero di consultare le leggi federali in materia di protezione della natura e dell'ambiente e il libro "Lebensräume der Schweiz. Ökologie, Gefährdung, Kennarten" (Raymond Delarze et al.). Non è consentito utilizzare documentazione e sussidi propri.

Valutazione

Per quanto concerne lo studio di un caso, vengono valutate la correttezza sul piano tecnico e la comprensione dei vari collegamenti nonché giudicate le competenze metodologiche, sociali e personali. Ciascuno di questi aspetti è ponderato al 50%.

Parte d'esame 3: Lavoro di progetto, relazione e presentazione

Descrizione/obiettivi

Il lavoro finale deve vertere su un argomento attinente all'ambito lavorativo. La tematica deve riguardare l'esecuzione del diritto in materia ambientale e di protezione della natura oppure la gestione ambientale nelle imprese (ambito operativo 1 o 2).

Il lavoro finale consiste in un lavoro di gruppo volto a verificare la competenza con cui il candidato applica le proprie conoscenze tecniche e metodologiche all'interno di un gruppo al fine di conseguire l'obiettivo preposto. Con la presentazione orale e la discussione, il candidato ha modo di dimostrare di aver analizzato approfonditamente l'argomento trattato nel lavoro finale, di aver acquisito solide conoscenze tecniche e di saper illustrare e discutere la tematica in modo adeguato al gruppo target. In fase di discussione vengono inoltre valutate le competenze del candidato nel formulare riflessioni sull'etica professionale e sullo sviluppo della qualità e della professione degli specialisti ambientali.

Svolgimento

Il gruppo presenta l'argomento prescelto e una bozza del lavoro finale unitamente all'iscrizione all'esame. La commissione d'esame provvede in seguito alla loro valutazione e approvazione (o bocciatura). Una volta confermato l'argomento, il gruppo elabora il contenuto.

Per svolgere il lavoro ogni candidato ha a disposizione un tempo non superiore a 15 giorni. La preparazione del lavoro di progetto avviene al di fuori dei tempi previsti per l'esame.

Al termine del lavoro i candidati consegneranno una relazione di progetto redatta in una forma e con una struttura consone al gruppo target e a un potenziale committente del progetto elaborato. La relazione non deve superare le 15 pagine o i 30 000 caratteri (escluso l'allegato) e va inoltrata in triplice copia al segretariato degli esami entro due settimane dall'inizio dell'esame.

In sede d'esame, ogni membro del gruppo presenta i risultati del lavoro di progetto o illustra parte di esso.

Il candidato definisce il pubblico target e gli obiettivi in termini di conoscenze e di efficacia della sua presentazione e li comunica per iscritto al segretariato degli esami entro due settimane dalla data prevista (compilando una griglia).

La presentazione consiste in un'esposizione della durata di 20 minuti da parte del candidato e, a seguire, in un colloquio con il perito sotto forma di discussione, sempre della durata di 20 minuti. Alla presentazione assistono due periti, un esperto specializzato (che valuta la relazione scritta) e uno specialista dell'ambito «presentazione/comunicazione». Durante la presentazione ci si attende dal candidato un utilizzo ragionevole dei mezzi e dei sussidi a disposizione.

Valutazione della relazione

Il lavoro finale viene valutato da due periti sulla base di una check-list.

Vengono considerati i seguenti criteri:

- Conoscenze tecniche
- Riflessioni personali
- Comprensione della tematica e consapevolezza del problema
- Questione e risoluzione del problema
- Approccio mirato al conseguimento dell'obiettivo
- Stesura della relazione strutturata conformemente al gruppo target:
 - Linguaggio
 - Presentazione (grafico, layout, illustrazioni)
 - Struttura e articolazione (filo rosso)

Valutazione della presentazione

La presentazione viene valutata da un perito specializzato e uno specialista in comunicazione in base ai criteri seguenti:

- Qualità del contenuto dal punto di vista tecnico
- Struttura dell'esposizione
- Presentazione, didattica, qualità linguistica dell'esposizione
- Conoscenze tecniche emerse durante la discussione
- Capacità di dialogo e di persuasione durante la discussione
- Finalità e pubblico target

4.3 Attribuzione delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Tutte le note pari a 4.0 o superiori designano prestazioni sufficienti, quelle inferiori a 4.0 prestazioni insufficienti. Le note parziali vengono arrotondate a un decimale. La nota complessiva è data dalla media delle note parziali e viene anch'essa arrotondata a un decimale.

In caso di divergenze, i periti e gli altri esperti dovranno stabilire la nota effettiva congiuntamente e a seguito di un'approfondita discussione.

La nota finale è il risultato delle note parziali con la relativa ponderazione. Deve corrispondere almeno a 4.0. Nessuna nota parziale deve essere inferiore a 4.0.

4.4 Ricorso

L'istanza di ricorso è la SEFRI (secondo il punto 7.3 del regolamento d'esame). La procedura di ricorso è disciplinata nei memorandum concernenti il diritto di esaminare gli atti e i ricorsi (<http://www.sbf.admin.ch/hbb/02500/02502/index.html?lang=it>).

5. Emanazione

Berna, 17. maggio 2018



Patrick Lachenmeier
Presidente della Commissione d'esame